



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
161	13/05/2026	216	02	02

Oggetto:

Annullamento in autotutela del Decreto Dirigenziale n. 61 del 26.02.2026 avente ad oggetto "Ordinanza/Ingiunzione di pagamento ex art. 18 Legge 689/1981 e ss.mm.ii. per violazione dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006, sanzionato dall'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 152/2006".

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Decreto Dirigenziale n. 61 del 26.02.2026 veniva emessa ordinanza/ingiunzione di pagamento nei confronti della società *****OMISSIS***** con sede legale ed impianto nel Comune *****OMISSIS***** , per presunta violazione dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006, sanzionata ai sensi dell'art. 133, comma 1, del medesimo decreto;
- il provvedimento traeva origine dal verbale di accertamento e contestazione n. 26/14 del 12.12.2022 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica – Nucleo Operativo Ecologico di Napoli, relativo ad analisi chimico-fisiche effettuate su reflui di scarico campionati in data 30.09.2022;
- con istanza acquisita agli atti della U.O.S. con prot. n. 306386/2026, il *****OMISSIS***** , nella qualità di Amministratore Unico della *****OMISSIS***** , chiedeva l'annullamento in autotutela del suddetto Decreto Dirigenziale n. 61/2026, rappresentando l'insussistenza della violazione contestata;

CONSIDERATO CHE

- dall'esame della documentazione allegata all'istanza difensiva, ed in particolare:
 - del Rapporto di Prova Prot. n. 2022.09.30.07 del 10.10.2022 emesso da Ecotest S.r.l.;
 - del Foglio di Lavoro interno del 07.10.2022;
 - del Report Strumentale relativo al parametro COD;
 - della PEC trasmessa da Ecotest S.r.l. in data 22.12.2022;

emerge che il valore del parametro COD indicato nel rapporto di prova pari a 485 mg/L risultava dovuto ad un mero errore materiale di battitura, essendo il valore effettivamente rilevato pari a 48,5 mg/L, dunque entro i limiti previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;

- la società Ecotest S.r.l. a seguito di richiesta di chiarimenti con nota prot. n. 323658/2026, ha altresì confermato formalmente, la natura meramente materiale dell'errore riportato nel certificato analitico: *“...Si conferma la sussistenza di un mero errore materiale nel rapporto di prova con protocollo n° 2022.09.30.07 avente come committente “Eco Sider s.r.l.”, unicamente in riferimento al parametro COD. Il valore erroneamente indicato è 485 mg/l, invece del valore corretto che è 48,5 mg/l dovuto ad un mero errore di digitazione nella refertazione del certificato.*

A seguito di un controllo interno del laboratorio, è emerso tale errore e si è provveduto prontamente ad avvisare il committente interessato “Eco Sider s.r.l.” a mezzo pec trasmessa in data 22/12/2022, trasmettendo contestualmente la riemissione n°1 al rapporto di prova che annulla e sostituisce la versione precedente, e per completezza anche il report strumentale e il foglio di lavoro con i dati grezzi che riportano correttamente il valore di COD riscontrato.

Si conferma dunque l'autenticità della comunicazione trasmessa a mezzo pec dalla scrivente alla società Eco Sider s.r.l. in data 22/12/2022 e si trasmette copia della stessa e ricevuta di consegna.

Si provvede a trasmettere la riemissione n°1 al rapporto di prova prot. n° 2022.09.30.07, unitamente al foglio di lavoro e al report strumentale relativo al parametro COD... ”;

- che già gli esiti analitici erronei riportavano nelle conclusioni che “*i valori dei parametri esaminati risultano conformi*” ad ulteriore conferma del mero errore materiale;
- con nota n. 327326/2026 veniva altresì, notiziato dell'istanza anche il Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica Noe di Napoli, che ha contestato la violazione *de qua*;
- dagli atti acquisiti risulta pertanto insussistente il presupposto sostanziale della contestata violazione dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO

- che sussistano i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela amministrativa ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;
- che l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 61 del 26.02.2026 risponda all'interesse pubblico al ripristino della legittimità dell'azione amministrativa, in presenza di documentati elementi sopravvenuti idonei a dimostrare l'inesistenza della violazione contestata;

VISTI

- la Legge n. 689/1981;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 589 del 06/08/2025;
- gli atti d'ufficio;

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla dott.ssa Patrizia Ferrara della U.O.S. 216.02.02 e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, il Decreto Dirigenziale n. 61 del 26.02.2026 avente ad oggetto “Ordinanza/Ingiunzione di pagamento ex art. 18 Legge 689/1981 e ss.mm.ii. per violazione dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006, sanzionato dall'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 152/2006” emesso nei confronti della società *****OMISSIS*****
- di prendere atto che il superamento del parametro COD contestato risultava determinato da un mero errore materiale di trascrizione nel rapporto di prova del laboratorio Ecotest S.r.l., come documentato dagli atti allegati all'istanza;
- di disporre l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con verbale di accertamento e contestazione n. 26/14 del 12.12.2022;
- di notificare il presente provvedimento alla società ECO SIDER S.r.l. ed agli enti interessati;
- di pubblicare il presente decreto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa